



PROVINCIA DI ORISTANO

MANUALE OPERATIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PROCEDURA ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI ORISTANO

ELEZIONI 29 SETTEMBRE 2025

SOMMARIO

Premessa

Art. 1- Finalità

Capo I Costituzione e composizione dell'ufficio elettorale

Art. 2 – Procedimento elettorale Art. 3

– Ufficio elettorale

Capo II Elettorato attivo e passivo

Art. 4 – Elettorato attivo

Art. 5 – Elettorato passivo

Art. 6 – Requisiti per la candidatura

Art. 7 - Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo

Art. 8 – Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica

Art. 9 - Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale a fini elettorali

Capo III Preparazione delle candidature, formazione delle liste e sottoscrizioni

Art. 10 – Candidatura a Presidente della provincia

Art. 11 – Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste Art. 12 –

Le sottoscrizioni

Art. 13 – Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a consigliere provinciale

Art. 14 – Denominazione delle liste e contrassegno elettorale

Capo IV Presentazione delle candidature

Art. 15 – Dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della provincia Art.16 –

Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a consigliere provinciale

Art. 17 – Rinuncia alla candidatura

Art. 18 – Presentazione della candidatura a Presidente della provincia e delle liste a consigliere provinciale

Capo V Esame delle candidature

Art. 19 – Procedure di verifica

Art. 20 – Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori Art. 21 –

Verifica del numero dei candidati a consigliere provinciale Art. 22 – Verifica

delle candidature

Art. 23 – Esame della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali

Art. 24 – Completamento esame delle candidature

Art. 25 - Numerazione progressiva delle candidature a Presidente della provincia e delle liste di candidati a consigliere provinciali – sorteggi

Capo VI Indicazioni preliminari alle operazioni di voto

Art. 26 - Designazione dei rappresentanti di lista e loro facoltà Art. 27 -

Sede delle operazioni di voto

Art. 28 - Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale

Art. 29 - Compiti e poteri del presidente del seggio

Art. 30 - Funzioni del vicepresidente

Art. 31 - Compiti del segretario e degli scrutatori.

Capo VII Svolgimento delle operazioni di votazione

Art. 32 - Costituzione del seggio elettorale Art.

33 - Votazioni

Art. 34 - Modalità di espressione del voto per il candidato Presidente della provincia

Art. 35 - Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di consigliere provinciale

Art. 36 - Operazioni di scrutinio Art.

37 - Materiale elettorale

Art. 38 - Proclamazione alla carica di Presidente della provincia Art.

39 - Proclamazione alla carica di consigliere provinciale

Art. 40 - Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale Art. 41

- Disposizioni finali

PREMESSA

Il presente manuale elettorale per la elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale di Oristano è redatto in applicazione delle seguenti leggi e circolari:

- Legge 7 Aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” (di seguito Legge 56/2014),
- Legge Regionale del 4 febbraio 2016, n. 2 e ss.mm.ii..
- legge regionale 12 aprile 2021, n. 7, “Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali” e delle loro successive modifiche e integrazioni.
- Legge regionale 5 del 21 febbraio 2018;
- le Circolari del Ministero dell'Interno n. 32/2014 del 1° luglio 2014 e n. 35 del 19 agosto 2014, contenenti le linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale delle elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, per quanto compatibili.

Il manuale è composto in capi e articoli.

Inoltre, il riferimento al Presidente della Provincia, cui vengono attribuite funzioni nel procedimento elettorale, è da intendersi all'Amministratore Straordinario dell'ente.

Si precisa che alcune previsioni regolamentari sono valide solo in fase di prima applicazione della legge regionale 2/2016, della legge regionale 7/2021, e della Legge 56/2014, ma di questo ne viene fatta espressa menzione.

Art. 1 – Finalità

Il presente manuale definisce, ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2016, n.2, della legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 e della Legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modifiche e integrazioni la disciplina del sistema elettorale della Provincia di Oristano.

CAPO I

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Art. 2 – Procedimento elettorale

1. Il procedimento elettorale viene avviato dal Presidente della Regione con il decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Provincia e/o per l'elezione del Consiglio Provinciale almeno 40 giorni precedenti la data fissata per lo svolgimento delle elezioni.
2. Ai sensi della legge regionale 29 aprile 2025, n.10, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono indette dal Presidente della Regione, entro il 31 luglio 2025 e si svolgono entro i sessanta giorni successivi all'indizione.
3. Il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna con proprio decreto n. 70 del 31/7/2025 ha indetto le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali per il 29/9/2025.
4. Il decreto di indizione dei comizi elettorali di cui al comma precedente viene pubblicato all'albo pretorio informatico dell'ente e nell'apposita sezione internet sul sito dell'ente, e successivamente trasmesso via PEC ai comuni della Provincia per la pubblicazione in ciascun albo. Il decreto dovrà rimanere pubblicato fino alla data delle elezioni.
5. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti.

Art. 3 – Ufficio elettorale

1. Presso la sede legale della Provincia è costituito l'ufficio elettorale composto da un responsabile e da componenti scelti tra il personale dipendente dalla Provincia. L'ufficio elettorale provvede al compimento delle operazioni preliminari alle elezioni.
2. La costituzione dell'ufficio elettorale avviene con decreto dell'Amministratore Straordinario da adottarsi a seguito dell'adozione del decreto di indizione dei comizi elettorali.
3. Vengono altresì individuati i componenti supplenti chiamati a sopprimere ai titolari in caso di impossibilità.
4. Il responsabile dell'ufficio elettorale è individuato, di norma, nella figura del Segretario Generale ed i componenti tra i dirigenti, funzionari o dipendenti dell'Ente con qualifica non inferiore al profilo di Istruttore. Sono applicabili le disposizioni contrattuali vigenti in caso di integrazione della disciplina del lavoro straordinario per consultazioni elettorali.
5. È istituito un seggio elettorale per le operazioni di voto, ubicato nella sede legale della Provincia a Oristano, via Enrico Carboni, n. 4 - Oristano.

6. Nel seggio di cui al comma precedente sono individuati un dirigente o un funzionario con funzioni di Presidente e le unità di personale operante negli uffici in qualità di componenti effettivi e di componenti supplenti.
7. I componenti del seggio si atterranno alle direttive e alle disposizioni impartite dall'Ufficio elettorale.
8. Il responsabile dell'ufficio elettorale è responsabile del procedimento elettorale.
9. L'Amministratore Straordinario può in ogni momento provvedere a modificare e/o sostituire il decreto di nomina dei componenti dell'Ufficio Elettorale per sopravvenuto impedimento di uno di essi o in ragione di sopraggiunte integrazioni del quadro normativo e dispositivo generale, come sopra indicato, e in caso di comprovate esigenze di carattere organizzativo.

CAPO II ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 4 – Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 58 e 69, della L.56/2014: il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia di Oristano; il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia di Oristano.
2. Non possono far parte del corpo elettorale gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione del comune.

Art. 5 – Elettorato passivo

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 quater, della L.R. 2/2016, come modificata dalla L.R. n. 5/2018 (Disposizioni urgenti in materia di elezione dei presidenti delle province e dei consigli provinciali. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2), nella prima elezione dei presidenti delle Province non si applica la disposizione di cui all'art.1, comma 60, della L. 56/2014, (disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Provincia i Sindaci dei comuni della Provincia di Oristano.
3. A norma dell'art. 1, comma 69, della L.56/2014, sono eleggibili a Consigliere Provinciale i Sindaci e i consiglieri comunali in carica dei Comuni della Provincia

Art. 6 – Requisiti per la candidatura

1. Per le cause di incompatibilità, ineleggibilità e incompatibilità si rinvia alle disposizioni vigenti ed in quanto applicabili.
2. Nessun candidato, rispettivamente alla carica di presidente o di consigliere provinciale, può accettare la candidatura in più liste.
3. Quando le elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale si svolgono nella stessa data, è ammessa la presentazione della candidatura da parte dei Sindaci sia alla carica di Presidente sia alla carica di Consigliere. Il candidato che sia eletto contemporaneamente Presidente della Provincia e Consigliere provinciale è proclamato eletto alla carica di Presidente della Provincia ed il seggio di Consigliere provinciale viene, in sede di proclamazione, attribuito al candidato della medesima lista che ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata.

Art. 7 - Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo

1. Con il decreto di indizione dell'elezione, su espressa richiesta della Provincia, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo e passivo, i Segretari comunali degli Enti interessati trasmettono una attestazione, da inviarsi fra il 34° e 32° giorno antecedente l'elezione, contenente l'elenco degli amministratori in carica (sindaco e consiglieri comunali) alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione, per i quali sia avvenuta la convalida degli eletti da parte del Consiglio comunale a norma di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii..
2. Nella attestazione il Comune indica per ogni amministratore: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, specificazione della carica ricoperta, alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione.
3. Sulla base delle predette attestazioni l'ufficio elettorale della provincia formerà la lista sezionale degli aventi diritto al voto;
4. Il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione è pubblicato sul sito internet della Provincia, ove possibile, entro il 30° giorno antecedente la votazione, per consentire il calcolo del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature e delle liste.
5. Ai sensi dell'art 11 della circolare del Ministro dell'Interno 32/2025, nel caso in cui si verificano cambiamenti nel corpo elettorale che intervengano tra il 35° giorno antecedente ed il giorno prima della votazione (ad esempio nel caso di surroghe di consiglieri comunali, dimissioni efficaci, ecc...), il segretario

comunale ne deve dare immediatamente comunicazione all'Ufficio elettorale, che provvede a fare apposite annotazioni sulla lista sezionale.

Art. 8 – Comunicazione del Comune circa la cessazione dalla carica

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, commi 65 e 69, della L. 56/2014, sarà cura del comune comunicare alla provincia la cessazione dalla carica del sindaco o dei consiglieri comunali entro e non oltre tre giorni dal verificarsi dell'evento e, comunque entro il giorno antecedente le votazioni nel caso di variazioni intervenute a ridosso della data delle elezioni che non consentono il rispetto del suddetto termine. Conseguentemente, il comune provvederà a trasmettere l'attestazione degli amministratori locali in carica ogniquale volta si verifichino variazioni come precisato nel precedente articolo 7 comma 5.
2. Analogamente i sindaci e consiglieri comunali candidati o eletti negli organi provinciali comunicheranno tempestivamente alla provincia la cessazione della carica presso il rispettivo comune.

Art. 9 - Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale a fini elettorali

1. L'ufficio elettorale, a seguito delle comunicazioni dei Comuni, prenderà atto della consistenza del corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) e passivo ai fini elettorali.
2. Detta consistenza sarà adeguata sulla base delle successive attestazioni che dovessero intervenire prima della data fissata per le elezioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2025 come precisato negli articoli precedenti.

CAPO III

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE, FORMAZIONE DELLE LISTE E SOTTOSCRIZIONI

Art. 10 – Candidatura a Presidente della Provincia

1. La candidatura a Presidente della Provincia deve essere sottoscritta, a norma dell'art.1, comma 61, della L. 56/2014, da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto.
2. Del candidato a Presidente deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita nonché il comune presso cui ricopre la carica di Sindaco.
3. Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante sulla base delle attestazioni prodotte dai Comuni interessati in ordine alla determinazione del corpo elettorale.

Art. 11 – Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste

1. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi (da almeno 5 e da non più di 10).
2. I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.
3. Di tutti i singoli candidati deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, la carica ricoperta (Sindaco o Consigliere comunale), il Comune presso cui sono stati eletti.
4. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio provinciale deve essere sottoscritta, a norma dell'art.1, comma 70, della L. 56/2014, da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.
5. Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dalla determinazione del corpo elettorale da parte dell'Ufficio Elettorale della Provincia.

Art. 12 – Le sottoscrizioni

1. Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come determinati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale indicato all'articolo 9.
2. I candidati non possono sottoscrivere le liste o le candidature a Presidente, né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature per la medesima elezione.
3. Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere, rispettivamente per ciascuna elezione, più di una candidatura a Presidente e più di una dichiarazione di presentazione di lista a Consigliere provinciale. Pertanto, quando le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolgono nella stessa data, i sottoscrittori delle liste a consigliere provinciale possono sottoscrivere la candidatura a Presidente della Provincia e viceversa.
4. Per ogni sottoscrittore va indicato il nome, cognome, luogo e data nascita. Va altresì indicato il Comune, appartenente al territorio della provincia, nel quale sono stati eletti, con la specificazione della carica rivestita (sindaco o consigliere comunale).
5. La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 della

legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

6. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 13 – Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a consigliere provinciale

1. In applicazione dell'art.1, c. 71, della L. 56/2014, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto è inammissibile.

Art. 14 – Denominazione delle liste e contrassegno elettorale

1. Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci e deve essere corredata da contrassegno elettorale di forma circolare al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio della regione Sardegna. Qualora il contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del Presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990 e ss.mm. e ii..

2. I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro ricusazione.

3. Il contrassegno dovrà essere presentato anche su supporto informatico in formato file non modificabile.

CAPO IV PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 15 – Dichiarazione di presentazione della candidatura a presidente della provincia

1. La candidatura alla carica di Presidente della provincia è presentata all'ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto.

2. Su tale modello sono indicati, in particolare:

a) la candidatura alla carica di Presidente della Provincia redatta come indicato all'articolo 10 "Candidatura a presidente della provincia";

b) due delegati di lista, scelti tra i Sindaci o i Consiglieri dei Comuni della provincia – anche presentatori di lista o candidato-, incaricati di assistere alla attribuzione della numerazione progressiva mediante sorteggio delle candidature e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista;

c) la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista nelle modalità previste dall'art. 12;

3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura è allegata la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura contenente la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità previste dalla legge, redatta sul modello appositamente predisposto.

Art. 16 – Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a consigliere provinciale

1. La lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale è presentata all'ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto.

2. Su tale modello sono indicati, in particolare:

a) lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale, redatta come indicato all'articolo 11 "Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste";

b) la denominazione della lista e il contrassegno;

c) due delegati di lista, scelti tra i sindaci o i consiglieri dei comuni facenti parte della provincia– anche presentatori di lista o candidati-, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei

presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista;

d) la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista nelle modalità previste dall'art. 12.

3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura della lista dei candidati a consigliere provinciale sono allegate le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale contenenti la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000

n. 445 e ss.mm.ii., di ogni candidato consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità previste dalla legge e di non aver accettato la candidatura in altra lista nonché il supporto informatico contenente il contrassegno con file in formato non modificabile.

Art. 17 – Rinuncia alla candidatura

1. La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini dell'accettazione.

Art. 18 – Presentazione della candidatura a presidente della provincia e delle liste a consigliere provinciale

1. La presentazione delle candidature – intesa come loro “materiale consegna” - deve essere fatta, ai sensi dell'art. 1, commi 61 e 73, della L. 56/2014, ad almeno uno dei componenti dell'ufficio elettorale costituito presso la Provincia di Oristano, nella sede di Via Carboni, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del ventunesimo giorno e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del ventesimo giorno antecedente la votazione.

2. Al fine di assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, l'ufficio elettorale resterà aperto, nel primo giorno, dalle ore 8 alle ore 20 e, nel secondo giorno, dalle ore 8 alle ore 12.

3. Il componente dell'ufficio elettorale rilascia dettagliata ricevuta degli atti presentati, indicando tra l'altro il giorno e l'ora di presentazione della lista, prendendone anche nota sugli atti, utilizzando il modello appositamente predisposto.

4. Non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica, anche certificata.

5. Il componente dell'ufficio elettorale non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia sulla ricevuta, sia sugli atti, l'ora della ricezione.

6. il componente dell'ufficio elettorale ricevente può prendere nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista che presentano la lista, per eventuali comunicazioni.

CAPO V

ESAME DELLE CANDIDATURE

Art. 19 – Procedure di verifica

1. Per ciascuna elezione, le candidature a Presidente della provincia, ovvero le liste dei candidati a Consigliere provinciale sono ammesse ovvero ruscate con provvedimento dell'ufficio elettorale, da adottarsi entro e non oltre il 15° giorno antecedente la votazione.

2. L'ufficio elettorale verifica, in base alle annotazioni effettuate al momento della presentazione della candidatura, se questa sia stata presentata nel periodo indicato all'articolo 18 commi 1 e 2, ruscando quelle liste presentate oltre detto termine.

Art. 20 – Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

1. L'ufficio elettorale accerta che le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e forme richieste dall'art. 12 del presente manuale, escludendo i sottoscrittori che non rispondano a detti requisiti.

2. Successivamente accerta che il numero dei presentatori corrisponda al 15 per cento degli aventi diritto al voto, in caso di elezione alla carica di Presidente della Provincia, ovvero corrisponda al 5 per cento degli aventi diritto al voto, in caso di elezione del consiglio provinciale, ruscando la candidatura/lista che non raggiunga il numero dei sottoscrittori richiesto.

Art. 21 – Verifica del numero dei candidati a Consigliere Provinciale

1. L'ufficio elettorale verifica che ciascuna lista presenti il numero minimo e massimo di candidati a Consigliere Provinciale prescritti dall'art. 1, comma 70, della L. 56/2014, ovvero da almeno 5 e da non più di 10 candidati.

2. Se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, l'ufficio elettorale provvede alla ruscazione della lista.

3. Se la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo, i nominativi in eccedenza vengono ricusati dalla lista in base all'ordine di presentazione della lista stessa.

Art. 22– Verifica delle candidature

1. Sono cancellati dalla candidatura a Presidente e dalla lista dei candidati a Consigliere:
 - a) i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura formalizzata nelle modalità previste dal presente manuale;
 - b) i candidati rispetto ai quali si accerti l'esistenza di una delle condizioni di incandidabilità ai sensi dell'art. 10 e 12 del D.Lgs. n. 235 del 2012;
 - c) i candidati per cui si accerti la mancanza della qualifica di Sindaco o Consigliere Comunale di uno dei Comuni della Provincia;
 - d) i candidati già inclusi in altre liste presentate in giorno o ora precedente.
2. Le candidature di persone che non sono eleggibili per la relativa consultazione devono essere ricusate dall'Ufficio;
3. Se per effetto delle esclusioni di cui al comma 1 il numero dei candidati in lista si riduca al di sotto del numero minimo prescritto, l'ufficio elettorale ne dispone la ricusazione;
4. Nel caso in cui, per effetto di cancellazioni di singoli candidati disposte ai sensi del comma 1, la lista già ridotta ai sensi dell'articolo 21, comma 3, intitolato "Verifica del numero dei candidati a Consigliere Provinciale" non raggiunga il numero minimo di candidati prescritto, non si procede a depennare dalla lista i nominativi in eccedenza.

Art. 23 – Esame della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali

1. L'ufficio elettorale verifica che la denominazione e il contrassegno elettorale, assegnati ad ogni lista, sia conforme ai requisiti indicati all'articolo 14 "Denominazione delle liste e contrassegno elettorale" e alle disposizioni di legge vigenti e abbia carattere distintivo rispetto a quella delle altre liste presentate per la stessa elezione e ne chiede tempestivamente la regolarizzazione o la modifica.
2. In presenza di denominazioni di lista prive di carattere distintivo, le relative modifiche sono richieste seguendo l'ordine di presentazione.
3. Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni dell'articolo 14 deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'ufficio elettorale, pena la definitiva ricusazione della lista. In caso di sostituzione del contrassegno, aderendo all'invito dell'ufficio elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

Art. 24 – Completamento esame delle candidature

1. L'ufficio elettorale deve completare l'esame delle liste e delle candidature a presidente entro il 18° giorno antecedente quello della votazione, comunicandone subito l'esito ai delegati indicati o, se tali delegati non sono stati designati, al capolista e ai candidati a Presidente.
2. Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'ufficio può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista o la candidatura deve essere definitivamente ricusata.
3. L'ufficio elettorale deve concludere l'attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o ricusazione di liste o candidature, entro il termine massimo del 15° giorno antecedente la votazione.

Art. 25 - Numerazione progressiva delle candidature a Presidente della provincia e delle liste di candidati a consigliere provinciali – sorteggi

1. Adottati i provvedimenti di cui al precedente articolo, il giorno stesso o il giorno successivo l'ufficio elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggi di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente e a ciascuna lista.
2. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati o capolista e candidati a presidente, come sopra individuati.
3. Le liste dei candidati a consigliere provinciale e le candidature a Presidente della Provincia, secondo l'ordine di sorteggio, devono essere pubblicate sul sito internet della provincia entro l'8° giorno antecedente la votazione.

INDICAZIONI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO

Art. 26 - Designazione dei rappresentanti di lista e loro facoltà

1. I delegati di lista o i supplenti, oppure, ove questi non siano designati, i capilista e i candidati a presidente, hanno la facoltà di individuare tra gli amministratori di uno dei comuni della Provincia due rappresentanti di lista, di cui uno effettivo ed uno supplente. I delegati di lista possono designare anche se stessi come rappresentanti di lista.
2. La designazione dei rappresentanti di lista è effettuata con dichiarazione sottoscritta dai delegati di lista e autenticata nei modi di legge.
3. La designazione di cui al comma 2 è trasmessa all'ufficio elettorale costituito presso la provincia entro le ore 15 del giorno precedente la data fissata per le elezioni oppure direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.
4. I rappresentanti di lista, previa identificazione, hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.
5. Il rappresentante di lista o del candidato presidente presso il seggio può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati da dimostrare con l'esibizione al Presidente del seggio della tessera elettorale.

Art. 27 - Sede delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno luogo nel seggio presso la sede legale della Provincia di Oristano, in Via Enrico Carboni n. 4, sia per l'elezione dei Consiglieri Provinciali che per l'elezione del Presidente della Provincia.
2. Nel decreto di nomina dei componenti dell'ufficio elettorale è indicata la sala per lo svolgimento delle operazioni elettorali, curando al suo interno la predisposizione di spazi dedicati all'espressione del voto, nel rispetto della legislazione vigente anche in materia di accessibilità di tutti gli elettori, con particolare attenzione alle persone con disabilità.
3. Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere nella sala individuata solo i componenti del seggio elettorale, dell'ufficio elettorale e gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto ed i rappresentanti di lista.

Art. 28 - Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale

1. L'ufficio elettorale provvede alla stampa delle schede elettorali, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto unitamente al registro degli elettori.
2. Il seggio elettorale assiste alle operazioni di votazione e di scrutinio curando la compilazione dei relativi verbali;
3. Il seggio elettorale è costituito con provvedimento dell'Amministratore Straordinario ed è composto da (effettivi e supplenti) un dirigente o funzionario dell'ente, con funzione di Presidente e da quattro funzionari o impiegati dell'ente stesso, di cui uno con le funzioni di segretario. Uno degli scrutatori, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente.
4. Per la validità delle operazioni di ciascun seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il Presidente o il Vicepresidente;

Art. 29 - Compiti e poteri del presidente del seggio.

1. Il presidente, sentito in ogni caso il parere degli altri componenti del seggio elettorale, decide su:
 - difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
 - reclami, anche orali e proteste;
 - contestazione e nullità dei voti.
2. Il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo.
3. Il presidente può disporre un servizio di presidio e vigilanza con personale provinciale qualificato.
4. La forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il presidente. Tuttavia, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, la forza pubblica può entrare nella sala e farsi assistere anche senza richiesta del presidente. Non possono entrare invece se il presidente vi si oppone.
5. In casi eccezionali, il presidente di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre componenti dell'ufficio elettorale.
6. Il presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, sentiti i componenti

dell'ufficio, può disporre l'allontanamento dalla sala degli elettori che hanno già votato.

Art. 30 - Funzioni del vicepresidente

1. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
2. Il presidente, o il vicepresidente, deve essere sempre presente a tutte le operazioni di votazione svolte dal seggio elettorale.

Art. 31 - Compiti del segretario e degli scrutatori

1. Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:
 - a) compila il verbale delle operazioni del seggio;
 - b) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli altri componenti dell'ufficio elettorale registra i voti espressi;
 - c) confeziona il plico contenente il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e scrutinio.
2. Gli scrutatori gestiscono le operazioni di voto, autenticano le schede elettorali, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.
3. L'autenticazione delle schede consiste nell'apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'amministrazione provinciale. Tale operazione viene svolta nel pomeriggio antecedente la votazione oppure alle ore 6 del mattino del giorno della votazione.

CAPO VII

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 32 - Costituzione del seggio elettorale

1. Il seggio elettorale è costituito nel pomeriggio del giorno antecedente al giorno fissato per le elezioni.
2. Alle operazioni di costituzione del seggio possono presenziare i rappresentanti di lista.
3. All'atto della costituzione del seggio, gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.
4. Le schede autenticate vengono custodite, a cura del presidente del seggio elettorale, in luogo sicuro e vengono da questi riprese nel giorno fissato per le elezioni.
5. Il presidente di seggio verifica che nella sede di voto siano affissi i manifesti elettorali.

Art. 33 – Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno fissato per le elezioni.
2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.
3. L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta. Tale condizione deve essere comunicata dall'elettore interessato all'Ufficio Elettorale della Provincia, ove possibile, almeno 7 giorni prima della data della consultazione allegando apposita certificazione medica dalla quale emerga la condizione dichiarata e indicando le generalità complete della persona di fiducia individuata per l'assistenza durante le operazioni di voto.
4. La scheda, del colore relativo al comune in cui sono in carica, viene consegnata aperta dal presidente del seggio elettorale ed è riconsegnata chiusa dopo l'espressione del voto. Per esprimere il voto viene consegnata una penna biro nera o blu che sarà riconsegnata unitamente alla scheda ripiegata. Nel caso in cui la scheda riconsegnata risulti "deteriorata", cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore un'altra scheda, previa restituzione della scheda deteriorata che dovrà essere immediatamente eliminata, prendendone nota nel verbale.
5. Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio; possono assistere i rappresentanti di lista, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.

6. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20,00 tuttavia, se a quell'ora vi siano ancora degli elettori nei locali del seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario.
7. Sarà cura del presidente del seggio sigillare e custodire adeguatamente le urne e le schede elettorali non utilizzate alla chiusura dei seggi, nel caso si disponga l'inizio delle operazioni di scrutinio il giorno successivo.

Art. 34 - Modalità di espressione del voto per il candidato Presidente della Provincia

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati alla carica di presidente che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, comma 34, della L. 56/2014.
2. L'elettore può esprimere il proprio voto crociando il nominativo del candidato stampato sulla scheda.

Art. 35 - Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di consigliere provinciale

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per una lista dei candidati che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32 e 34, della L. 56/2014, apponendo una croce sul relativo contrassegno.
2. L'elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per uno dei candidati scrivendo il cognome del candidato nella riga tratteggiata stampata nel riquadro della lista e sopra il contrassegno.
3. Si richiama l'applicazione del principio generale di salvaguardia di validità del voto, salvo in caso di segni di riconoscimento che portano all'annullamento del voto così come richiamato dalla circolare n. 32/2014 punto 16.

Art. 36 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio dei voti avverranno in un'unica seduta in presenza dei componenti dei seggi, nella sede provinciale di via Enrico Carboni, 4 - Oristano, con inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto oppure alle ore 8 del giorno successivo alla votazione.
2. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista.
3. Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:
 - a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato tenuto conto di eventuali schede non ritirate e annotate nel verbale e nella lista sezionale;
 - b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.
4. Le schede non votate sono conservate e sigillate.
5. Ai fini dello scrutinio, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al Presidente, che enuncia l'espressione di voto e la passa al segretario. Quest'ultimo proclama nuovamente il voto espresso, ne prende nota a verbale e nelle tabelle dello scrutinio. La scheda scrutinata viene riposta unitamente a quelle non usate e non siglate. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio composta da un numero di "tabelline" pari a quello delle fasce demografiche dei comuni della provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.
6. Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal Presidente e da uno scrutatore con l'apposizione della firma e del timbro dell'amministrazione provinciale.
7. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:
 - a) non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;
 - b) non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più contrassegni di lista o su più candidati presidente o perché è stato scritto il nome di più candidati consiglieri provinciali, della stessa lista o più liste);
 - c) contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.
8. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.
9. Al termine dello scrutinio, il presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:
 - a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
 - b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati.
10. Il verbale dello scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Le decisioni sull'assegnazione dei voti sono rimesse, come di consueto, alla prudente valutazione dei componenti del seggio ed in particolare del presidente. Questi, sentito il parere degli scrutatori, decide su difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti. Nel verbale si fa menzione delle eventuali contestazioni e delle decisioni assunte e delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali.

Art. 37 - Materiale elettorale

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:
 - a) il registro degli elettori, firmato da tutti i componenti l'ufficio elettorale;
 - b) il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto dal segretario e dagli altri componenti del seggio elettorale;
2. Il sigillo è firmato dal presidente, e dagli altri componenti del seggio elettorale, e dai rappresentanti di lista presenti; è apposto il timbro dell'amministrazione provinciale.
3. Il presidente del seggio consegna seduta stante il materiale elettorale all'Ufficio elettorale della Provincia.
4. Alla proclamazione dei risultati provvede per legge l'ufficio elettorale in base ai verbali e alle tabelle di scrutinio redatti a conclusione delle operazioni del seggio centrale e dalle eventuali sottosezioni. Alla proclamazione si provvede il giorno stesso delle operazioni di scrutinio o, al massimo, il giorno successivo, alla presenza dei rappresentanti di lista o del candidato presidente eventualmente designati presso il seggio centrale.
L'ufficio, prima di accertare i risultati complessivi e proclamare gli eletti, esamina gli eventuali reclami e contestazioni e corregge anche eventuali, meri errori materiali occorsi nella predisposizione dei verbali.

Art. 38 - Proclamazione alla carica di presidente della provincia

1. L'Ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che consegue il maggior numero dei voti, sulla base della ponderazione di cui all'art. 1, comma 34, della L.56/2014. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane.

Art. 39 - Proclamazione alla carica di consigliere provinciale

1. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuno di essi.
2. I seggi vengono assegnati alle liste con il metodo D'Hondt e le disposizioni stabilite dall'art. 1 commi 36 e seguenti della L. 56/2014.
3. I seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti ai candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
4. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

Art. 40 - Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale

1. Entro il giorno successivo l'Ufficio Elettorale, con provvedimento amministrativo, dà atto del risultato elettorale conseguito procedendo, altresì, alla pubblicazione del provvedimento all'Albo pretorio informatico della Provincia.

Art. 41 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente manuale si fa rinvio alla normativa regionale e nazionale vigente per le elezioni del consiglio comunale e provinciale, in quanto compatibili nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia.
2. Il presente Manuale contestualmente a tutta la modulistica correlata, è reso disponibile a tutti i Comuni della Provincia, attraverso la pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale della Provincia di Oristano.